

chierico di Coutances della provincia di Rouen, scrivani del Concilio; l'altro il riferito al n. 237 del libro XII, e studiata la questione, assolsero la Signoria veneta e tutti i suoi dipendenti dalla scomunica lanciata colla sentenza allegato B del detto n. 237. Ingiungono per ciò a tutti gli ecclesiastici di far pubblicare tale assoluzione nelle rispettive chiese quando ne siano richiesti dalla Signoria.

Data in Firenze, nella sacristia di S. Maria novella. — Testimoni: Paolo *de Canario* e Nicolò da Feltre dottori di decreti, Matteo canonico di Benevento, Domenico *de Laurentia* prete della diocesi *Percutinese* (?), Fernando de Aranda rettore di S. Croce nella diocesi *Segoliense* (di Segovia?), Francesco di Ligerio e Bassanino *de Pontiaro* (da Ponzano?) laici di Napoli e di Tortona. — Atti Gerolamo da Ronco da Faenza not. imp. e scriv. del Sanseverino, e Gregorio di Biagio *de Visso* not. imp. e scriv. del vescovo di Benevento.

ALLEGATO A: s. d. (1436). — Petizione con cui per parte della Signoria veneta si chiede al papa di annullare i pronunziati del Concilio di Basilea in causa fra la stessa e Lodovico patriarca di Aquileia, avocando il giudizio della lite alla S. Sede e sciogliendo intanto la detta Signoria e suoi dipendenti dalle censure canoniche lanciate contro di essa dal Concilio medesimo.

ALLEGATO B: s. d. (1436). — Commissione in calce alla precedente, colla quale si ordina ad Onofrio ed Astorgio mentovati di sopra di esaminare i documenti, e di sciogliere Venezia dalle censure.

1436, Aprile 14. — V. 1436, Maggio 29, n. 7.

1436, Aprile 25. — V. 1436, Maggio 29, n. 7.

5. — 1436, ind. XIV, Maggio. — c. 13. — Ermolao Donato e i procuratori del comune di Firenze nominati nel n. 7, visto il trattato riferito sotto il n. 232 del libro XII, e per provvedere alla prossima guerra contro il duca di Milano in Lombardia, pattuiscono: Il conte Francesco Sforza da Cotignola, servirà durante la detta guerra la Signoria di Venezia, con quelle genti che gli paga Firenze, sempre a spese di quest'ultima. La quale assolderà, e manterrà durante la guerra 2000 cavalieri e 1000 fanti, e fra essi il signore di Faenza colle sue genti. Se per disposizione del papa si aggiungessero altre milizie a quelle che il detto signore comanda per conto di Firenze, esse saranno pagate da Venezia, quando non eccedano i 200 cavalli. Trattene le genti dei due mentovati condottieri, che dovranno sempre rimanere in Lombardia, il papa deciderà se il resto delle milizie agli stipendi di Firenze abbiano da restare in Toscana o andare esse pure in Lombardia. Pena al contravventore, 100,000 ducati.

Fatto nel palazzo dei priori e del gonfaloniere in Firenze. — Testimoni i tre procuratori del comune di Genova nominati nel n. 7. — Atti Filippo del fu Ugolino di Pieruccio e Alessandro dalle Fornaci.

6. — 1436, ind. XIV, Maggio 29.* — c. 12 t.º — I procuratori del doge e del comune di Genova nominati nel n. 7, considerato troppo breve il termine del 1 Luglio stabilito in quel trattato per apparecchiarsi alla guerra contro il